

INDICE SOMMARIO

Abbreviazioni principali.....	7
§ 1. Premessa	9
§ 2. Le varie modalità con le quali potevano essere redatti i libelli di domanda nel processo libellare in età giustiniana sono attestate da Giustiniano stesso in C. 7.40.3 del 531 d.C. La coesistenza, nella pratica libellare di sesto secolo, sia di libelli contenenti il nome dell'azione intentata sia di libelli privi di questa indicazione pare confermata dal contenuto dello scolio 7 <i>ad</i> B. 60.19.1. In questo testo, risalente nella sostanza al VI secolo d.C., si prospetta la possibilità che nel processo libellare si potesse agire tanto <i>ex ordine actionum</i> , ossia menzionando il mezzo intentato, quanto <i>extra ordinem</i> , senza cioè denominare l'azione intentata e rimettendo al giudice la qualificazione del rimedio più adatto alla tutela delle ragioni dell'attore.....	23
§ 3. Esame dei riscontri adducibili a sostegno della presenza del <i>nomen actionis</i> nel libello di domanda.....	37
§ 4. Analisi dei testi che si possono invocare per negare la denominazione dell'azione nel <i>libellus conventionis</i> . Prime conclusioni	57
§ 5. La riforma dell' <i>exceptio non impetratae actionis</i> introdotta da C. Th. 2.3.1 = C. 2.57(58).2 non può essere addotta contro la ricostruzione fin ora proposta: essa non ha inciso sulla coesistenza delle due specie di libelli come fin ora descritte	63
§ 6. Neppure la riforma varata da Giustiniano con C. 7.40.3	5

del 531 d.C. ha inciso su un eventuale interesse dell'attore a denominare l'azione nel <i>libellus conventionis</i> . La costituzione, stabilendo la deduzione potenziale in giudizio di tutte le azioni spettanti all'attore, lascia impregiudicata la questione della loro denominazione nel libello di domanda. Conferme all'interpretazione in senso tendenzialmente ampio del testo alla luce della legislazione giustiniana in materia dotale	71
§ 7. I casi nei quali l'attore aveva interesse a denominare l'azione intentata nel libello di domanda: l'ipotesi di D. 43.3.1.4 (Ulp. 67 <i>ad ed.</i>) e l'incertezza circa l'azione da esperire	95
§ 8. L'interesse dell'attore a denominare l'azione nel libello di domanda discendente dal regime dell'azione	101
§ 9. L'interesse dell'attore a denominare l'azione nel libello di domanda discendente dal regime del concorso di azioni	121
§ 10. Conferme desumibili dalla riflessione dei giuristi medievali	141
§ 11. Le <i>γενικαί ἀγωγαί</i> e l'indicazione nel libello di domanda della <i>causa petendi</i> senza la denominazione dell'azione.....	153
Conclusioni	177
Indice bibliografico.....	185
Indice degli autori citati.....	201
Indice delle fonti citate.....	209